



Senato della Repubblica

Archivio storico

FONDO : BENTIVEGNA

serie : 1.

b. : 10

fasc. : 0A 25

N. 403/08 Reg. Dib.
N. 5545/04 Reg. notizie di reato

N. 247/08 Reg. Sent.
Data del deposito:
27.5.08
Data di irrevocabilità:
.....
N.....Reg. Esec.
N.....C.P.
Redatta scheda il



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE DISTACCATA DI DESIO

In composizione monocratica nella persona della dott. ssa **Silvia Pansini**, in funzione di Giudice Unico, alla pubblica udienza del **5.3.2009** ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di

BELPIETRO Maurizio, n. Castenedolo (BS) il 10.5.1958, dom. ex art. 157 co 8 bis cpp presso il difensore di fiducia avv. Salvatore Lo Giudice con studio in Milano corso Italia n.6

libero contumace

IMPUTATO

(come da foglio allegato)

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Stefano Filippini V.P.O.
del difensore di fiducia avv. Valentina Ramella in sost. ex art. 102 cpp dell'avv.
Salvatore Lo Giudice

del difensore di parte civile avv. Jolanda Tasca in sost. ex art. 102 cpp dell'avv.
Gianfranco Maris

Le parti hanno concluso come segue:

P.M. – 1000 Euro di multa

p. civ. – come da conclusioni scritte

Difesa – assoluzione; in sub. ndp per intervenuta prescrizione

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 21.2.2008 il Gip presso il Tribunale di Monza disponeva il giudizio nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui in epigrafe. Nei termini di legge si costituiva parte civile nei confronti dei prevenuti Rosario Bentivegna. Nel corso del dibattimento si procedeva all'esame della persona offesa e si acquisiva documentazione fornita dalle parti.

Il presente procedimento trae origine da una querela presentata in data 13.11.2002 da Rosario Bentivegna in relazione ad un articolo senza firma pubblicato sul quotidiano Il Giornale in data 18 agosto 2002 dal titolo "Il marxista che pensava solo alla propria vita" e occhiello "Autore dell'attentato in via Rasella a Roma non volle costituirsi. A chi lo invitò a farlo rispose: "Gli altri contano fino ad un certo punto":

Ivi si legge che *"per questo attentato (via Rasella in Roma) eseguito il 23 marzo 1944 i tedeschi, dopo aver invano invitato i responsabili a costituirsi per evitare stragi fra la popolazione, uccisero, a titolo di rappresaglia 320 persone alle Fosse Ardeatine"*. E ancora si legge *"Successivamente, nel 1949, nel corso di un processo intentato contro di lui in sede civile dai congiunti delle vittime delle Fosse ardeatine, il Bentivegna ebbe a dichiarare: ho saputo dell'eccidio dello Fosse Ardeatine solo dopo che era stato commesso. Non credo che se mi fossi costituito la rappresaglia non sarebbe avvenuta"*.

A questa dichiarazione attribuita al Bentivegna seguono le seguenti affermazioni: *"anche questa dichiarazione rappresenta un falso, come è dimostrato dal seguente brano, tratto dall'Italia monarchica del 10 febbraio 1949, e mai smentito dagli interessati. L'autore, Massimo Di Massimo, ospitava a casa sua, nel periodo clandestino, Franco*

ll
2

Calamandrei, Bentivegna e una signorina. La sera stessa dell'attentato, il Di Massimo ebbe il sospetto che autori fossero stati i suoi amici ed ebbe allora con il Calamandrei il seguente colloquio: -Siete stati voi?...-Sì, vuoi denunciarci?...- Perchè non dimostrate il vostro coraggio costituendovi?... - Sono un marxista...e devo conservare la mia vita per la causa. Quella degli altri conta sino a un certo punto".

Ritiene il Giudice che nell'articolo in contestazione non possano rinvenirsi gli estremi del legittimo esercizio del diritto di cronaca e che, conseguentemente, la pubblicazione dell'articolo non sia scriminata

La giurisprudenza ha esaurientemente chiarito quali siano i requisiti di operatività della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca: in tanto è consentita la divulgazione di notizie che nella loro intrinseca portata rivestano gli estremi della lesività rispetto alla reputazione altrui, in quanto, anzitutto sussistano ragioni d'interesse pubblico alla conoscenza degli accadimenti riferiti; in secondo luogo vi sia continenza e correttezza nell'esposizione; infine, e soprattutto, purchè detti accadimenti siano veri o, quantomeno, risultino essere stati seriamente accertati da colui che li divulga.

Nel caso di specie sussiste solo il requisito del pubblico interesse sull'argomento, ma manca radicalmente il requisito della verità dei fatti.

Le affermazioni contenute nell'articolo di cui trattasi sono certamente gravemente lesive della reputazione della parte civile Rosario Bentivegna.

Quel che è particolarmente grave è che le affermazioni ivi contenute sono tutte false e che tale falsità era stata accertata e dichiarata da tutti i Tribunali nel corso degli anni precedenti a tale pubblicazione.

E' falso che i tedeschi abbiano eseguito la strage delle Fosse Ardeatine dopo aver invano invitato i responsabili a costituirsi per evitare stragi tra la popolazione.

E' falso che Bentivegna abbia rifiutato, invitato a farlo per evitare una strage, di costituirsi affermando che la vita degli altri conta fino ad un certo punto, come si legge nell'occhiello, o che pensasse solo alla propria vita, come si legge nel titolo dell'articolo.

E' falso che Massimo Di Massimo abbia ospitato Bentivegna ed avuto il colloquio di cui si è detto con Calamandrei.

La verità, ormai patrimonio storico di tutti, è - in estrema sintesi - la seguente.

L'attentato di via Rasella a Roma avvenne verso le ore 15.00 del 23 marzo 1944, ventisei militari tedeschi rimasero uccisi.

Esso fu compiuto da una squadra di partigiani, tra cui Rosario Bentivegna, appartenenti ad un'organizzazione clandestina di resistenza che operava nel territorio occupato dalle forze

 3

militari tedesche e che si atteneva alle direttive della Giunta Militare, organo collegiale con competenza di coordinamento delle attività militari, emanazione del Comitato di Liberazione Nazionale.

L'attentato di via Rasella rientrava nelle direttive della Giunta tendenti a indurre i tedeschi al rispetto della posizione di città aperta di Roma (si erano impegnati a non entrare in città con truppe e con comandi, potevano controllare solo l'ambasciata, la stazione radio e le centraline telefoniche).

Trecentotrentacinque persone vennero uccise dai tedeschi alle Fosse Ardeatine come rappresaglia rispetto all'attentato di via Rasella.

La fucilazione avvenne dalle ore 14.00 alle ore 19.00 ininterrottamente all'interno delle Cave ardeatine.

Tre congiunti delle vittime delle Fosse ardeatine intentarono un processo al Centro militare del CLN (Sandro Pertini, Giorgio Amendola, Riccardo Bauer), al Comando dei GAP Centrali Garibaldini (Carlo Salinari e Franco Calamandrei) e ai gappisti Rosario Bentivegna e Carla Capponi.

Il processo si concluse con il riconoscimento univoco della legittimità dei combattenti partigiani e delle loro azioni e l'illegittimità della rappresaglia nazista: "Non rei da una parte, ma legittimi combattenti, concluse la Corte d'Appello, non vittime inconsapevoli dall'altra ma martiri della Patria".

La Suprema corte con la sentenza del 1957 (Cass. civ. s.u. n.3053 del 1957) qualificò l'attentato come atto legittimo di guerra.

Nel corso di questi cinquantasei anni tutte le corti giudiziarie che si sono interessate del caso hanno giudicato l'attentato di via Ramella come "atto di ostilità a danno di forze militari occupanti commesso da persone che hanno la qualità di legittimi belligeranti" (sent. 1714 del 25.10.1952 del Tribunale supremo militare, in atti) e la strage delle Fosse Ardeatine non come una legittima rappresaglia ma come un omicidio continuato e aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà nei confronti di 335 prigionieri (non furono infatti 320 come ordinato dall'alto, ovvero in rapporto da 1 a 10, ma 335, come Kappler decise di fare).

In relazione alla fucilazione delle 320 persone è stato escluso nel modo più assoluto che essa costituisse rappresaglia perché un'azione di rappresaglia, oltre ad incontrare un limite nei diritti che sanzionano fondamentali esigenze, deve essere proporzionata alla violazione subita, come nel caso di specie certamente non c'era sia per l'enorme sproporzione tra vittime dell'attentato di via Rasella e vittime della fucilazione delle Fosse ardeatine sia per il danno determinato.



Il colonnello Herbert Kappler fu condannato all'ergastolo dal tribunale militare. I Tribunali militari alleati hanno condannato a morte (poi commutata in ergastolo) per quella strage il maresciallo Kesserling e i generali Maeltzer e con Mackensen. Anche il maresciallo von Keitel fu condannato a morte dalla Corte internazionale di Norimberga, tra il resto, anche per quella strage.

E' assolutamente falso che i tedeschi lanciarono un appello agli autori dell'attacco per cui se questi si fossero costituiti non avrebbero ucciso i 335 ostaggi.

Già "Storia Illustrata" del 4.4.1946 denunciò che si trattava di un falso storico.

I tedeschi annunciarono la strage a cose fatte, con il comunicato pubblicato dai giornali il pomeriggio del 25 marzo 1944 (vedasi trascrizione del comunicato dell'agenzia Stefani tratto da Il Messaggero del 25 marzo 1944, in atti).

Lo ha confermato Kesserling che, nel corso del processo contro il colonnello delle SS Herbert Kappler davanti al Tribunale militare di Roma, disse che non fu fatto assolutamente nessun appello prima della strage.

Lo stesso Kappler disse che l'azione doveva concludersi nel più breve tempo possibile, Hitler aveva ordinato che le esecuzioni avvenissero nelle 24 ore, inoltre per ragioni di sicurezza dovevano essere tenute segrete finchè non fossero state portate a termine.

E' falso che Bentivegna abbia mai risposto a chi lo invitò a costituirsi che la vita degli altri conta fino ad un certo punto: egli non fu mai ospitato dal Massimo de Massimi che avrebbe riferito del colloquio.

Sia lui che lo stesso De Massimi hanno riferito di non essersi mai conosciuti né l'uno è mai stato ospitato dall'altro. Lo stesso vale per Calamandrei, come lo stesso ha sempre affermato. Quanto alla responsabilità penale dell'imputato per il reato a lui ascritto, va anzitutto detto quanto segue.

L'articolo di cui trattasi era stato pubblicato su "Il Borghese" nel 1960, come indicato sulla stessa pagina de Il Giornale, seppur non nel testo dell'articolo in questione, ma in quello pubblicato a fianco, entrambi sotto la dicitura "cronache di 50 anni fa".

E' al direttore del quotidiano che è riferibile la pubblicazione dell'articolo in questione il 18.8.2002.

Al direttore del quotidiano viene contestato il reato di cui all'art. 595 c.p. e non quello proprio di omesso controllo di cui all'art. 57 c.p.

Tale scelta è condivisibile e deve essere affermata la responsabilità dell'imputato per il reato così come contestatogli.

 5

Del resto la S.C. ha avuto modo di chiarire che "La pubblicazione di un articolo senza nome comporta l'attribuzione di questo alla redazione e cioè al direttore del periodico; la firma apposta sull'articolo, infatti, ha la funzione di individuare la persona che si assume professionalmente la responsabilità delle notizie pubblicate. Pertanto nel caso di articolo sottoscritto il direttore è chiamato a rispondere solo del "reato proprio" previsto dall'art.57 c.p., mentre il direttore che consente la pubblicazione di un articolo anonimo, ne assume in prima persona la responsabilità. Non si tratta al riguardo di una responsabilità oggettiva, bensì di una consapevole condotta volta a diffondere uno scritto diffamatorio (Cass. sez V, ud.10.1.2001 n.16988). Così anche di recente Cass. sez. 5, n. 43084 del 10/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008).

Nel caso di specie appare poi evidente che la scelta di ripresentare un articolo apparso nel 1960 sul quotidiano Il Borghese è una scelta che non può essere ricondotta ad altri che al direttore responsabile del quotidiano, ovvero l'odierno imputato, il quale è responsabile direttamente per questa scelta e non per aver omesso il controllo.

Il reato va dunque qualificato come art. 595 c.p.

In ogni caso, come correttamente segnalato dalla difesa di parte civile, il reato non è comunque prescritto né come 595 c.p. né, ipoteticamente, come art. 57 c.p. non essendo alla data della richiesta di rinvio a giudizio (22.11.2007) decorso il termine prescrizione per nessuno dei due reati né applicando il vecchio art. 157 c.p., per cui il termine sarebbe di dieci anni, né applicando il nuovo art. 157 c.p. per cui il termine sarebbe di sei anni.

Appare pertanto equo condannare l'imputato alla pena di 1000 Euro di multa.

L'imputato deve essere altresì condannato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile che verranno liquidati in separato giudizio; si ritiene di assegnare sin d'ora alla parte civile quale provvisoria, per legge immediatamente esecutiva, la somma di 40.000 Euro, ritenendo per tale ammontare già provato il danno morale tenuto conto della eccezionale gravità della lesione alla reputazione del querelante.

La gravità dell'accusa rivolta alla parte civile è già di per sé evidente essendosi sostanzialmente additato Bentivegna a cinico responsabile (o comunque uno dei responsabili) di due eccidi, quello di via Rasella e quello delle Fosse Ardeatine, ma diventa ancor più grave per il fatto che vengono riproposte falsità, così gravemente lesive della reputazione della parte civile, dopo che la magistratura (e ormai gli storici) ha definitivamente accertato la diversa verità dei fatti e, oltretutto, senza il benché minimo accenno a tale circostanza.



L'imputato deve essere altresì condannato al pagamento alla parte civile di una somma a titolo di riparazione pecuniaria che si quantifica in 15.000 Euro in relazione alla rilevante gravità dell'offesa e alla diffusione nazionale del quotidiano.

L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 9 L.47/48 la presente sentenza deve essere pubblicata una sola volta e per estratto a cura della cancelleria e a spese degli imputati sul quotidiano Il Giornale.

P.Q.M.
IL GIUDICE

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

Belpietro Maurizio colpevole del reato a lui ascritto e, per l'effetto, lo

condanna

alla pena di 1000 Euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 12 L. n 47/48

condanna

l'imputato al pagamento della somma di 15.000 Euro a titolo di riparazione pecuniaria

Visti gli artt. 538, 539 c.p.p.,

condanna

l'imputato, in via generica, al risarcimento dei danni in favore della parte civile e rimette le parti davanti al giudice civile competente per la loro liquidazione.

Visto l'art. 540 c.p.p.,

assegna alla parte civile una provvisoria, per legge immediatamente esecutiva, di 40.000 Euro.

Visto l'art. 541 c.p.p.,

condanna

l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessive 5000 Euro oltre IVA e CPA come per legge.

Visto l'art.9 L.47/48


7

ordina

la pubblicazione della presente sentenza a cura della Cancelleria e a spese dell'imputato sul quotidiano Il Giornale.

Riserva la motivazione nei novanta giorni.

Desio, 5.3.2009

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
127 MAG. 2009
Desio, IL CANCELLIERE CT.
P. P. P.

Il Giudice
Silvia Pansini



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE DISTACCATA DI DESIO**

Il Giudice, dott. ssa Silvia Pansini,
ha pronunciato a seguito di dibattimento nel procedimento penale
CONTRO

Belpietro Maurizio

Imputato come da decreto di citazione,
il seguente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

Belpietro Maurizio colpevole del reato a lui ascritto e, per l'effetto, lo

condanna

alla pena di 1000 Euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 12 L. n 47/48

condanna

l'imputato al pagamento della somma di 15.000 Euro a titolo di riparazione pecuniaria

Visti gli artt. 538, 539 c.p.p.,

condanna

l'imputato, in via generica, al risarcimento dei danni in favore della parte civile e rimette le parti davanti al giudice civile competente per la loro liquidazione.

Visto l' art. 540 c.p.p.,

assegna alla parte civile una provvisoria, per legge immediatamente esecutiva, di 40.000 Euro.

Visto l' art. 541 c.p.p.,

condanna

l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessive 5000 Euro oltre IVA e CPA come per legge.

Visto l'art.9 L.47/48

ordina

la pubblicazione della presente sentenza a cura della Cancelleria e a spese dell'imputato sul quotidiano Il Giornale.

Riserva la motivazione nei novanta giorni.

Desio, 5.3.2009

Il Giudice
Silvia Passini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Prima Penale

Nell'udienza del 14-06-2005

Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale contro

FELTRI VITTORIO
CHIOCCI FRANCOBALDO
SANTACROCE ANTONIO
RANDAZZO LUCIANO

OMISSIS
LA CORTE

Otto e' aut 605 cl,
chiedano l'annullamento in favore della parte di Randazzo
Luciano contro la sentenza in data 12-6-01 del Tribunale di Roma,
e
oltre l'esecuzione della sentenza impugnata nei suoi confronti; la condanna
il fondello al pagamento delle sue spese generali del fondo
in favore della parte di Randazzo Luciano, di cui N.D.P.
nei confronti degli appellanti Feltri Vittorio, Chiocci Francobaldo, Santacroce
Antonio si esse i reati loro rispettivamente creati esenti per interruzione
prescrizione;
conforma la sentenza civile della sentenza impugnata e condanna
Feltri, Chiocci e Santacroce, in solido alle spese di giudizio in favore
della parte civile in questo grado, oltre alle spese di rappresentanza e
di perizie e questo tutto da ripartire in una 1500,00
comprende di cui 12,50% per spese generali, IVA e CPA
nelle parti dovute.

40 presidente
[firma]

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL. 026555056 - FAX 026555152

AVV. GIANFRANCO MARIS

AVV. FLORIANA MARIS

AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 11 marzo 2009

Egregio Dottore
ROSARIO BENTIVEGNA

Caro dottore,

mi scusi se non sono risuscita nelle giornate di lunedì e martedì a rispondere alle Sue telefonate, ma sono stata molto presa sino ad ora tarda della sera nella gestione di due difficili casi giudiziari.

Solo ora ho il tempo di evadere le Sue mail del 9 e 10 marzo.

Ritengo che il comunicato per l'ANPI sia preferibile che lo stenda Lei avendo una conoscenza senz'altro superiore alla mia del linguaggio politico che in questo caso l'informativa deve rivestire.

Le fornisco, pertanto, i dati relativi ai procedimenti contro il quotidiano "Il Giornale" per la diffamazione perpetrata nei Suoi confronti per i fatti di via Rasella:

- 2001
- 1) Sentenza di condanna n. 1404/01, emessa dal Tribunale di Monza, procedimento penale n. 1027/98 R.G.N.R., confermato, quanto alle statuizioni civili, in grado di appello (vedi scansione sentenza 1° e 2° grado - all. 1 e 2);
 - 2) Sentenza Tribunale di Milano, 1^a sezione civile di rigetto delle domande dell'attore Rosario Bentivegna, riformata in appello con condanna dei convenuti, sentenza Cassazione di rigetto dell'impugnazione proposta da Europa Edizioni s.p.a., Feltri e Chiocci (vedi scansione sentenza 2° e 3° grado - all. 3 e 4);
 - 3) Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, procedimento penale n. 5549/04 R.G.N.R., imputato Belpietro Maurizio (vedi scansione della richiesta di rinvio a giudizio e articolo incriminato - all. 5 e 6).

Il dispositivo della sentenza del 5 marzo 2009 è già a Sue mani.

La chiamerò per ogni ulteriore chiarimento.

Cari saluti.

Avv. Floriana Maris



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Monza

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per
l'udienza preliminare
presso il Tribunale di MONZA



Il P.M. Dott. Salvatore BELLOMO.

Visti gli atti del procedimento in epigrafe, nei confronti di:

BELPIETRO Maurizio, nato a **CASTENEDOLO (BS)** il **10/05/1958**, residente in **MILANO**
Via Monte di Pietà, N.19, domiciliato in Milano Via Monte di Pietà, N.19.

Assistito e difeso dall'Avvocato **MORRONE Angelo**, del foro di Monza con studio in Desio
Via San Pietro nr. 32, tel. 0362621118, d'ufficio per **BELPIETRO Maurizio**;

IMPUTATO

dei reati p. e p. dagli articoli 595 c.1 e 3 c.p., 13 l. 47/48, perché, quale direttore responsabile della pubblicazione dell'articolo dal titolo "IL MARXISTA CHE PENSAVA SOLO ALLA PROPRIA VITA", pubblicato senza firma sul quotidiano il GIORNALE del 18.08.2002 che qui si intende integralmente trascritto, offendeva l'onore e la reputazione di BENTIVEGNA Rosario, in particolare, affermando falsamente che: i Tedeschi abbiano eseguito la strage delle Fosse Ardeatine " DOPO AVER INVANO INVITATO I RESPONSABILI A COSTITUIRSI PER EVITARE STRAGI FRA LA POPOLAZIONE", " AUTORE DELL'ATTENTATO IN VIA RASELLA A ROMA, NON VOLLE COSTITUIRSI. A CHI LO INVITO' A FARLO RISPOSE: " GLI ALTRI CONTANO FINO A IN CERTO PUNTO." "

In Paderno Dugnano il 18.08.2002

Identificata la persona offesa in:

BENTIVEGNA Rosario, nato a **ROMA** il **22.06.1922**, Ivi residente in P.zza Adriana nr. 5.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

C.N.R. e annotazioni di P.G.;

Verbale di denuncia della parte lesa;

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di chi è imputato per i reati sopraindicati.

ALLEGA

la lista dei testimoni di cui all'art. 468 c.p.p., con preghiera, in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio, di deposito della stessa presso la competente cancelleria del Tribunale entro il termine di legge.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Monza,

23 NOV 2002

IL PUBBLICO MINISTERO
Dott. Salvatore BELLOMO - Sost

della notizia; tanto che neppure la Difesa lo ha sostenuto (Feltri è peraltro rimasto contumace e non ha quindi fornito alcun elemento utile al riguardo).

Non può poi non rilevarsi in concreto che la gravità dei fatti prospettati a carico del Bentivegna, la loro rilevanza anche storica, il particolare momento in cui l'articolo è stato pubblicato (nel corso della celebrazione del processo a Priebeke) non poteva esimere il direttore dall'esercizio di un controllo particolarmente qualificato.

In conclusione, la sentenza va parzialmente riformata per Chiocci, Santacroce e Feltri; l'impugnazione di Randazzo va dichiarata inammissibile; con le conseguenti pronunce sulle spese; come meglio specificato in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Milano

letto l'art. 605 cpp,
dichiara inammissibile per tardività l'impugnazione proposta da Randazzo Luciano avverso la sentenza in data 22.6.2001 del Tribunale di Monza e ordina l'esecuzione della sentenza impugnata nei suoi confronti;
condanna il Randazzo al pagamento delle spese processuali del grado;

in parziale riforma della sentenza su indicata,
dichiara NDP nei confronti degli appellanti Chiocci, Santacroce e Feltri per essersi i reati loro rispettivamente ascritti estinti per intervenuta prescrizione;
conferma le statuizioni civili della sentenza impugnata;
condanna Chiocci, Santacroce e Feltri, in solido fra loro, alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado, che si liquidano in euro 1500,00, comprensive di onorari, oltre al 12,50% per spese generali, IVA e CPA sulle parti dovute.
Milano, 14.6.05

Il Consigliere estensore _____

Il Presidente _____

IL CANCELLIERE C1
Dott. Polito Luigi

estratto contumaciato notificato
il 4/7/05 a 1-2-3 imp.

estratto contumaciato notificato
il 8/7/05 a 4 imp.

estratto contumaciato notificato
il _____ a _____

Sentenza passata in cosa giudicata
dal giorno 23/9/05 a 1-2-3 imp
Milano, li 24/2/05 24/9/05

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
Dott. Salvatore Quercia

Rossio Beninzeaga nel corso di un processo contro di lui, intentato dai congiunti delle vittime delle fosse Ardeatine, dichiarò di aver saputo dell'eccidio solo dopo che era stato commesso. «Non credo - sostiene - che se mi fossi costituito la rappresentanza non avrebbe accettato

Il marxista che pensava solo alla propria vita

[illegible]

15



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Impugnazione, con riserva di nuovi motivi, proposta dall'avv. Salvatore Lo Giudice del Foro di Milano, difensore di fiducia di Belpietro Maurizio, nato a Castenedolo il 10.5.1958, giusta nomina in atti, imputato nel procedimento penale n. 5545/04 R.G.N.R. - 403/08 Reg. Dib., avverso la sentenza n. 247/09 Reg. Sent., pronunciata dal Tribunale di Monza in composizione monocratica, Sezione Distaccata di Desio, dott.ssa Pansini, in data 5.3.2009 e depositata in data 27.5.2009 (giorni novanta per il deposito della motivazione), con la quale l'imputato è stato dichiarato colpevole del reato lui ascritto e condannato alla pena di Euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, cui è stata concessa una provvisoria pari ad Euro 40.000,00, al pagamento della somma di Euro 15.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria e alle spese di costituzione e giudizio come da dispositivo, nonché avverso le ordinanze dibattimentali pronunciate in data 20.5.2008, 16.10.2008 e 8.1.2009.

Tutti i capi della sentenza impugnata sono sottoposti a censura.

1. Le ordinanze dibattimentali del 20.5.2008,

16.10.2008 e 8.1.2009.

Unitamente alla sentenza di condanna, la difesa impugna con il presente atto le ordinanze dibattimentali rese in data 20.5.2008, 16.10.2008 e 8.1.2009, con le quali il tribunale ha disatteso le questioni preliminari ritualmente sollevate dalla difesa e le richieste di prova testimoniale formulate ai sensi degli artt. 468 e 495 c.p.p..

Con il primo provvedimento il tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale rilevata dalla difesa fin dall'udienza preliminare, nonché l'ulteriore questione sull'intervenuta prescrizione del reato contestato all'odierno imputato.

In relazione ad entrambe le eccezioni, il primo giudice si è limitato ad affermare, senza offrire alcuna motivazione, di ritenere "correttamente individuata la propria competenza territoriale" e non decorso il termine di prescrizione (cfr. verb. ud. 20.5.2008).

Si tornerà nel prosieguo sui motivi per i quali si ritiene che sin dall'udienza preliminare il reato contestato all'imputato doveva essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con la conseguente erroneità dell'ordinanza qui gravata (cfr. infra, par. 3).

Quanto invece all'incompetenza territoriale del tribunale di Monza, a prescindere dall'assenza di ogni reale motivazione a sostegno della "convinzione" espressa nell'ordinanza impugnata, occorre rilevare che anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per cui il momento consumativo della diffamazione va individuato in quello della prima diffusione, da determinarsi alla luce degli elementi di fatto disponibili

nel caso concreto, specie se si è in presenza di più luoghi in cui tale prima diffusione può essersi verificata. Sicchè, l'individuazione del giudice competente non potrebbe prescindere dall'esame degli elementi di fatto che consentano di determinare il luogo in cui si è verificata in concreto la prima diffusione così come descritta dalla Suprema Corte.

Con riguardo al caso di specie, la difesa forniva la prova del fatto che la prima diffusione dell'edizione "incriminata" non fosse in realtà avvenuta nel territorio rientrante nella competenza dell'autorità procedente, avuto riguardo alla specifica documentazione attestante il momento iniziale della stampa presso i vari stabilimenti dislocati nel territorio nazionale (cfr. bollettini di stampa prodotti all'ud. del 20.5.2008).

Tale documentazione attestava invero che la prima copia dell'edizione del quotidiano "il Giornale" contenente l'articolo presunto diffamatorio era stata stampata nello stabilimento di Oricola, rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Avezzano (stabilimento nel quale il processo di stampa è iniziato prima di tutti gli altri centri presso i quali il quotidiano in questione viene inviato per la stampa, ivi compreso quello di Paderno Dugnano).

Alla luce delle considerazioni appena esposte, l'ordinanza reiettiva dell'eccezione di incompetenza territoriale pronunciata dal primo giudice si appalesa del tutto errata.

Ancora, con l'ordinanza del 20.5.2008, il giudice a quo ha limitato le prove orali richieste dalla difesa (cfr. lista testi in atti) al solo esame della parte offesa,

riservandosi di decidere sulle prove residue all'esito dell'escussione dell'unico teste ammesso.

Con le successive ordinanze del 16.10.2008 e del 8.1.2009, il tribunale ha definitivamente escluso che potessero trovare ingresso nel processo le ulteriori prove ritualmente dedotte, una delle quali - Alberto Loy - particolarmente rilevante proprio alla luce della motivazione poi adottata per la condanna dell'imputato.

Ed invero, l'affermazione della responsabilità del direttore Belpietro per la pubblicazione oggetto di querela si fonda sull'affermata contrarietà al vero dei fatti ivi richiamati e, in particolare, sulla falsità della circostanza relativa all'invito a costituirsi per salvare i cittadini romani rivolto agli autori dell'attentato di via Rasella. Circostanza, quest'ultima, che proprio il teste Loy avrebbe potuto, se esaminato, ricostruire. Della rilevanza del teste, peraltro, il giudice aveva prova scritta, avendo la difesa prodotto all'udienza dell'8.1.2009 la corrispondenza pervenuta dal Loy, che ripercorreva i fatti di cui fu testimone in età giovanile in termini del tutto similari a quelli riportati nell'articolo.

Analoghe considerazioni valgono per la mancata ammissione del teste Pierangelo Maurizio, autore di saggi e inchieste sui fatti per cui si procede, il quale avrebbe potuto testimoniare in ordine alle circostanze oggetto della pubblicazione incriminata.

Da un lato, dunque, le istanze istruttorie formulate dalla difesa, volte a confermare la verità dei fatti citati nell'articolo e a sostenere la scriminante di cui all'art. 51 c.p., quantomeno sotto il profilo putativo, vengono

ritenute dal tribunale irrilevanti ai fini del decidere; dall'altro, la decisione si fonda proprio sulla presunta falsità dei fatti oggetto della narrazione. La contraddizione, ad avviso della difesa, è insanabile.

In ogni caso, l'omessa assunzione delle prove testimoniali, e in particolare dei testi Pierangelo Maurizio e Alberto Loy, ha comportato un'inaccettabile compressione del diritto di difesa che non ha avuto possibilità di esercitarsi compiutamente nel processo, con conseguente violazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ove codesta Corte ritenesse superabili tutte le censure mosse alla decisione gravata nelle pagine che seguono, si impone a parere della difesa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione dell'esame dei testi sulle circostanze meglio specificate nella lista ex art. 468 c.p.p. in atti.

2. La qualificazione giuridica del fatto.
L'insussistenza del reato contestato. La scriminante di cui all'art. 51 c.p.

La sentenza gravata si appalesa anzitutto errata sotto il profilo della qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, ritenuto dal tribunale sussumibile nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 595 c.p., anziché nella diversa fattispecie di reato prevista dall'art. 57 c.p., con ogni conseguenza anche in merito alla valutazione dei presupposti per l'affermazione della rilevanza penale della condotta e, più in generale, della responsabilità dell'imputato.

A ben leggere la motivazione offerta dal primo giudice (cfr. sent. pag. 7), pare evidente che il tribunale abbia ritenuto corretta la qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 595 c.p. in ragione della sola mancanza di "firma" nell'articolo oggetto di querela e nella scelta del direttore del quotidiano di consentirne comunque la pubblicazione.

A parte l'ovvio rilievo per cui proprio la decisione di consentire la pubblicazione è condotta riconducibile alla fattispecie di omesso controllo di cui all'art. 57 c.p., va rilevato che la mera assenza di firma dell'articolo pubblicato non consente di ritenerne autore il direttore, tantomeno di ascrivere allo stesso la condotta attiva dell'offesa alla reputazione, tipica del delitto di cui all'art. 595 c.p..

Così, del resto, si è recentemente espressa la Suprema Corte, affermando che "contrariamente a quanto comunemente si ritiene ... la pubblicazione di un articolo di stampa senza indicazione dell'autore non dimostra di per sé che ne sia autore il direttore del quotidiano o del settimanale che lo pubblica. Certo il direttore che autorizza la pubblicazione di uno scritto anonimo assume un obbligo di verifica più rigoroso. Ma ciò non esclude che il titolo della sua eventuale responsabilità permanga quello previsto dall'art. 57 c.p., ove non ne risulti provata la paternità dello scritto ovvero il concorso nel delitto di diffamazione" (cfr. Cass., Sez. V, 9.5.2007, n. 29410).

Nel caso di specie, non solo non vi è prova che la paternità dell'articolo in questione sia riconducibile alla persona dell'odierno imputato, ma vi è la prova che altri ne sia l'autore.

Come risulta evidente dalla pagina dell'edizione in cui è stato pubblicato l'articolo oggetto di querela, in data 18.8.2002 le pagine 8 e 9 del quotidiano diretto dall'odierno imputato erano dedicate alla "cronaca di 50 anni fa" con la pubblicazione di due pezzi tratti dal settimanale "Il Borghese": "I testi che qui riportiamo, vennero pubblicati su Il Borghese nel 1959 e nel 1960 ..." (cfr. pag. 8 del quotidiano in atti).

E' dunque dato acquisito al procedimento che l'odierno imputato non fu autore dell'articolo in questione e che dunque l'unica condotta allo stesso in astratto ascrivibile è semmai quella di aver omesso il controllo sul contenuto della pubblicazione, giova ribadirlo, risalente a Il Borghese di oltre 40 anni prima.

Di ciò, peraltro, si avvede anche il giudice di prime cure rilevando che "l'articolo di cui trattasi era stato pubblicato su "Il Borghese" nel 1960, come indicato sulla stessa pagina de Il Giornale, seppur non nel testo dell'articolo in questione, ma in quello pubblicato a fianco, entrambi sotto la dicitura "cronaca di 50 anni fa" (cfr. pag.5), senza tuttavia trarre dal dato pacifico le necessarie conseguenze sul piano giuridico.

Erra dunque il tribunale a ritenere corretta la qualificazione giuridica del fatto così come contenuto nell'imputazione e a non considerare la contraddittorietà della formulazione dell'accusa, che indicava in capo al Belpietro la (corretta) qualifica soggettiva di "direttore responsabile della pubblicazione dell'articolo, pubblicato senza firma" salvo poi proseguire in termini non conseguenti: "offendeva l'onore e la reputazione di BENTIVEGNA Rosario, in particolare, affermando falsamente

..." (cfr. decreto che dispone il giudizio).

La pubblicazione, *rectius* la ri-pubblicazione, dell'articolo comparso nel 1960 sul settimanale Il Borghese, è condotta sussumibile nell'ipotesi di omesso controllo e in alcun modo riconducibile alla diversa condotta di offesa alla reputazione ex art. 595 c.p.. La sentenza sul punto dovrà dunque essere riformata.

E così. Una volta operata la corretta qualificazione della condotta in astratto contestabile all'odierno imputato, è poi agevole rilevare come nessun omesso controllo sia, nel caso di specie, addebitabile al direttore Belpietro.

Giova ancora ricordare che le pagine 8 e 9 dell'edizione "incriminata" altro non sono che la riproduzione di pezzi giornalistici già pubblicati con l'esplicita indicazione della fonte di provenienza nel settimanale "Il Borghese". Non si tratta, in altre parole, di uno scritto di un giornalista sottoposto alla direzione del quotidiano ma della ripresa, in termini quasi storici, di una pubblicazione già diffusa.

In una tale situazione, invero, il dovere di controllo del direttore del quotidiano non poteva che esaurirsi nella verifica della rispondenza del testo pubblicato a quello de "Il Borghese": la "verità" della notizia è appunto l'esistenza stessa dell'articolo pubblicato, atteso che la riproposizione di pezzi giornalistici a distanza di oltre quarant'anni rientra nell'esercizio del diritto di cronaca sulla cronaca di quel tempo.

Ma anche a voler estendere in qualche modo l'onere di verifica del direttore sul contenuto della pubblicazione de Il Borghese, va rilevato come anche in questo caso nessuna

responsabilità può essere fondatamente ascritta all'odierno imputato.

Sui due "fatti" oggetto di contestazione, l'invito a costituirsi precedente la strage delle Fosse Ardeatine e il rifiuto di costituirsi del Bentivegna, ancora oggi si discute nell'ambito del dibattito storico in termini di opportunità di effettuare comunque l'attentato di via Rasella prevedendo che la reazione tedesca non sarebbe certamente mancata. Tanto che una posizione simile a quella de Il Borghese è stata assunta, di recente, in un testo a firma di un noto giornalista, prodotto dalla difesa (doc. 1) e che ancora oggi sotto il profilo dell'opportunità delle scelte di quel tempo le posizioni degli storici sono tutt'altro che convergenti (cfr. Corriere della Sera del 8.8.2007 prodotto dalla difesa all'udienza del 8.1.2009).

Quanto in particolare all'invito a costituirsi affisso in Roma all'indomani di via Rasella, come è emerso anche nel corso dell'esame della parte civile, in molti sostennero l'esistenza di volantini diffusi nella città. Prova ne sia che uno dei testimoni di tale fatto ha addirittura scritto al direttore del quotidiano "Il Giornale" la lettera prodotta all'udienza del 8.1.2009, completamente ignorata dal primo giudice.

Quanto ancora al rifiuto di costituirsi, la ricostruzione operata da Il Borghese attiene ad un fatto storicamente avvenuto, l'incontro di Massimo De Massimi con tre partigiani la notte dell'attentato di via Rasella, uno dei quali ebbe a proferire la frase riportata nell'articolo "sono un marxista, caro mio e come tale devo conservare la mia vita per la causa. Quella degli altri conta sino a un

certo punto" (cfr. doc. parte civile, all. 12 querela).

Massimo de Massimi, peraltro, non smentì mai pubblicamente Il Borghese, limitandosi ad inviare una lettera al direttore di Oggi per altra diversa pubblicazione, ammettendo - comunque - l'episodio.

Benchè tra protagonisti diversi, il dialogo riportato dal quotidiano "il Giornale", tratto dal settimanale "Il Borghese", è realmente avvenuto, sicchè l'errore nell'indicazione dei soggetti coinvolti potrebbe dirsi certamente incolpevole, essendo comunque il Bentivegna annoverabile tra gli autori dell'episodio di via Rasella.

Anche a voler considerare il contenuto dell'articolo de Il Borghese, dunque:

- la fotografica citata in apertura (non pubblicata da "il Giornale" ma richiamata nel testo) è certamente reale, come riconosciuto anche dalla parte civile nel corso del relativo esame;
- l'invito a costituirsi è tutt'oggi circostanza sulla quale ancora oggi si rinvencono potenziali testimoni (cfr. lettera Loy prodotta all'udienza del 8.1.2009);
- Bentivegna fu coinvolto in un contenzioso promosso dai familiari di alcune delle vittime delle Fosse Ardeatine ed affermò, allora come ora, di non aver saputo della programmata strage se non ad eccidio avvenuto;
- Massimo de Massimi conferma l'episodio dell'incontro con tre partigiani coinvolti in via Rasella e conferma l'affermazione sulla necessità di conservare la vita dei militanti marxisti, sebbene la attribuisca ad un compagno di Bentivegna e non allo stesso;
- Massimo de Massimi non ha mai smentito l'articolo de

Il Borghese.

Alla luce di quanto sopra sinteticamente esposto, l'eventuale mancata percezione di imprecisioni contenute nella pubblicazione del 1960 può certamente definirsi frutto di un errore scusabile ad opera del direttore Belpietro, come peraltro dallo stesso riconosciuto nell'articolo pubblicato in data 9.8.2007 (cfr. prod. Difesa udienza del 8.1.2009).

Gli elementi sin qui considerati consentono dunque di ritenere insussistente la condotta omissiva del direttore e comunque scriminata la stessa ricorrendo i presupposti dell'esercizio del diritto di cronaca.

Gli stessi elementi assumono rilevanza anche qualora si volesse ritenere correttamente contestato all'imputato il reato di diffamazione a mezzo stampa come ritenuto in sentenza. In tale situazione, infatti, alla luce delle emergenze sopra richiamate, andrà comunque affermata la ricorrenza della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca (e di critica quanto alla parte valutativa), quantomeno sotto il profilo putativo.

In conclusione, la sentenza impugnata dovrà essere riformata e l'imputato assolto perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato.

3. In subordine: l'intervenuta prescrizione del reato.

Nel rassegnare le conclusioni, per come risulta dal verbale d'udienza e dalla sentenza gravata, la difesa chiedeva, in via subordinata, il proscioglimento dell'imputato stante l'intervenuta prescrizione del reato, risalendo il *tempus commissi delicti* al 18.8.2002 e il primo atto interruttivo del relativo termine, la richiesta

di rinvio a giudizio, al 22.11.2007 (cfr. sent. pag. 6). Ciò, indipendentemente, dalla qualificazione giuridica del fatto sub art. 595 c.p. ovvero 57 c.p.

Sul punto, il primo giudice si limita a rilevare che "il reato non è comunque prescritto né come 595 c.p. né, ipoteticamente, come art. 57 c.p., non essendo alla data della richiesta di rinvio a giudizio (22.11.2007) decorso il termine prescrizionale per nessuno dei due reati né applicando il vecchio art. 157 c.p., per cui il termine prescrizionale sarebbe di dieci anni, né applicando il nuovo art. 157 c.p. per cui il termine sarebbe di sei anni" (pag. 6).

Epperò, nel rigo immediatamente successivo, è lo stesso giudice ad affermare che "appare (...) equo condannare l'imputato alla pena di 1000 Euro di multa" (cfr. pag. 6) concedendo quindi a Belpietro quelle circostanze attenuanti generiche che - da un lato - consentono la scelta della pena pecuniaria ex art. 595 comma 1 c.p. e - dall'altro - riducono il termine prescrizionale previsto dall'art. 157 c.p. all'epoca vigente da anni 10 ad anni 5.

E così, una volta concesse le attenuanti generiche, il reato risulta estinto per prescrizione ed in questo senso va comunque riformata l'impugnata sentenza.

La corretta applicazione delle norme in materia, sostanziali e processuali, non lascia - infatti - spazio ad interpretazioni differenti.

In tema di determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, nel caso di concorso di circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, secondo il disposto dell'allora vigente art. 157, comma 3 c.p. (norma, come

0 0 0 3 2 0 0 8 0 6 5 4 9 4 2

Numero Ticket
20080654942



ATTESTATO DI CONSEGNA

TRIB. MONZA SEZ.DIST. DESIO
TRIB. MONZA SEZ.DIST. DESIO DIBATTIMENTO

PROCEDIMENTO PENALE N. 403/08

A CARICO DI: BELPIETRO MAURIZIO

UDIENZA DEL 16/10/2008

Esito: Rinvio al

Data Rinvio: 08/01/2009

PAGINE VERBALE: 41

Caratteri contenuti nel Documento: 59977

Verbale prodotto tramite: Trascrizione

Data di Consegna prevista: 17/11/2008 13:00

Data di Consegna: _____

Timbro dell'Ufficio richiedente il servizio



Il Funzionario di Cancelleria
Dr.ssa Patrizia Callegaro



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE DISTACCATA DI DESIO**

DOTT.SSA PANSINI

Giudice

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 41

PROCEDIMENTO PENALE N. 403/08 R.G.

A CARICO DI: BELPIETRO MAURIZIO

UDIENZA DEL 16/10/2008

Esito: Rinvio al 08/Gennaio/2009

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

TESTE BENTIVEGNA ROSARIO	3
PUBBLICO MINISTERO	3
PARTE CIVILE, AVV.SSA MARIS.....	22
DIFESA, AVV.SSA RAMELLA	35

TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE DISTACCATA DI DESIO

Procedimento penale n. 403/08 Udienza del 16/10/2008

DOTT.SSA PANSINI
DOTT.SSA ZIMBALDI

Giudice
Pubblico Ministero

Giordano Eugenio
Bazzi Cristina

Ass. d'Udienza
Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - BELPIETRO MAURIZIO -

Viene chiamato a deporre

TESTE BENTIVEGNA ROSARIO

Il quale dà lettura della dichiarazione impegnativa testimoniale. Il teste risulta già generalizzato in atti.

PUBBLICO MINISTERO

P.M. - Lei ha proposto una querela per un articolo del giornale Giornale, pubblicato sul Giornale il 18 agosto del 2002; "Il Marxista che pensava solo alla propria vita". Vuole illustrare al giudice quali sono i motivi di doglianza che lamenta in questo articolo ?

TESTE BENTIVEGNA - Devo leggerlo?

P.M. - No, se lo ricorda.

TESTE BENTIVEGNA - Tanto per cominciare: "Il personaggio in divisa, di appartenenti a gruppi universitari fascisti,

R.G. 403/08 - 16/10/2008 c/ BELPIETRO MAURIZIO

ritratto sotto l'immagine gigantesca di Mussolini, e pubblicato nel borghese del 3 novembre 1960 numero 44, è il comunista Bentivegna Rosario; medaglia d'oro della resistenza, autore dell'attento di via Rasella in Roma". Tanto per cominciare, qui ci sono due motivi di mistificazione, diciamo. Non c'è dubbio, quella fotografia è vera. Si dà il caso che io già dal 1937/38 ero già passato nelle fila dell'antifascismo; infatti non ero iscritto prima agli avanguardisti e poi non mi sono iscritto ai giovani fascisti, ai livelli di leva, sono stato Balilla, Balilla moschettiere. Però in quell'epoca, frequentando la scuola, essendo un appassionato lettore fin da ragazzino, e avendo letto, potrei dire che il mio primo maestro di antifascismo è stato Mazzini, di cui per motivi familiari avevo in casa le opere complete, ricordo che la mia famiglia, Bentivegna, ha avuto due fucilati dai borboni nel Risorgimento. Quindi, ho sentito molto la parola di Mazzini. Mazzini, quando mi ha insegnato che cos'era la patria, mi ha fatto vedere che la patria fascista, nella quale avevo creduto fino a pochi anni prima, ebbene, non era la patria di Mussolini. La patria, diceva Mazzini, non è un territorio; il territorio non è che la base di una società di liberi e di eguali, i quali difendono e accrescono la propria libertà. E concludeva, non è la prigione la patria del prigioniero. Diceva

altresi nei doveri degli uomini: battiti contro la tua patria, se la tua patria opprime altre patrie. Si può dire che era la realtà di quel momento in cui io vivevo, per esempio la guerra di Spagna. L'insorgenza vandeano-reazionaria di Franco, fascista, chiaramente fascista, e l'aggressione alla repubblica democratica spagnola, che era stata liberamente decisa dal popolo spagnolo anche con delle elezioni democratiche. È chiaro che certe cose influirono sulla mia osservazione. Oltre alle cose che... non so se devo fare la storia di come sono diventato antifascista.

GIUDICE - No, io credo che ci debba dire, Lei, in quali punti si sentiva offeso nell'articolo e spiegarlo.

TESTE BENTIVEGNA - In questo per esempio, in questo.

P.M. - In questo articolo si fa riferimento?

TESTE BENTIVEGNA - Al fatto che avevo una divisa del guf.

P.M. - Oltre a questo, si fa riferimento a un episodio specifico: che lei fosse l'autore dell'attentato di via Rasella a Roma.

TESTE BENTIVEGNA - Io sono uno dei 14 partigiani che ha partecipato all'attacco partigiano contro una compagnia dell'11° battaglione, contro la 11° compagnia del terzo battaglione della SS Regiment Bolzen, che transitava tutti i giorni per le vie di Roma; e che portava le stesse divise di chi aveva fatto la razzia dei

Carabinieri, la razzia degli ebrei e le razzie che venivano compiute giornalmente nei confronti della cittadinanza romana. Con me c'erano i miei comandanti; ed era un'operazione militare che era stata decisa dal comando delle brigate di formazione garibaldine, che erano rappresentate nella giunta militare, nel comitato di liberazione nazionale. Qui, forse, sarebbe opportuno fare una brevissima considerazione della situazione di Roma sotto l'occupazione razzista. Se voi mi permettete io la faccio, se lo ritenete superfluo, no.

GIUDICE - Ci dica se è breve.

TESTE BENTIVEGNA - Roma ha avuto una resistenza che è poco conosciuta, una resistenza di massa che è poco conosciuta, cercherò di riassumerla molto brevemente. Innanzitutto, due giorni di combattimenti, dice lo storico del fascismo, adesso mi sfugge il nome, De Felice, lo storico De Felice in "Il rosso e il nero" a pagina 100 dice "Roma è stata l'unica città italiana che ha resistito militarmente all'occupazione nazista"; abbiamo resistito per due giorni. Quando si parla della resistenza romana si cita soltanto San Paolo, il ghetto, via Rasella e le fosse ardeatine. Balle! Sono balle. Guardate, non vi vengo a fare un comizio, cerco di essere il più stringato possibile, anche per il mestiere che faccio. Roma ha resistito per due giorni contro

l'ingresso delle truppe tedesche in Roma, in città, per un perimetro intorno alla città con un raggio di circa venti chilometri, da Monte Rotondo fino a sud, all'est e all'ovest. Ci sono vari episodi, che è inutile che mi metta a riferire nei particolari. Abbiamo avuto, in quel giorno e mezzo di combattimenti, 650 caduti; di cui 400 e rotti soldati, e 200 rotti civili, tra cui 17 donne; di cui una suora che è morta proprio nella battaglia di Porta San Paolo, mentre curava i nostri feriti. I tedeschi ci offrirono un armistizio, che noi accettammo. Noi, parlo di noi, intendendo il comando militare della città di Roma, che fu accettato, e l'armistizio diceva che Roma non sarebbe stata considerata città aperta, perché dal punto di vista del diritto internazionale questa città era piena di militari così, perché c'erano tre divisioni italiane dentro la città di Roma, che però si sfaldarono per la nota fuga della monarchia e dello stato maggiore dell'esercito italiano. Però i soldati resistessero, molti soldati resistettero e moltissimi civili, cioè moltissimi soldati e molti civili. Quindi, niente città aperta. Si riconosceva, però, a Roma la caratteristica di città libera, che mi sembrava una cosa molto più consistente della città aperta, presidiata soltanto dalle truppe del regolare regio esercito italiano. I tedeschi chiedevano per sé, si impegnavano a

non entrare in città né con truppe e né con comandi, e chiedevano per sé soltanto il controllo della loro Ambasciata, il controllo della stazione radio di Roma 1 e il controllo delle centraline telefoniche; ed è logico che questo accadesse. Fu concesso, fu accettato questo armistizio, e le battaglie si interruppero.

Dopo due giorni, Kesserling, nelle sue memorie del 1952 o '53, nelle sue memorie ricorda che truppe tedesche molto qualificate, poi si seppe che era la divisione student che veniva dal nord a rafforzare l'attacco alla città, truppe tedesche molto qualificate erano state fermate a venti chilometri a nord di Roma; in particolare a Monte Rotondo, dove il primo reggimento dei granatieri, guidato allora dal maggiore D'Ercole, e la popolazione locale, bloccarono il transito della divisione student dei paracadutisti tedeschi, divisione corazzata dei paracadutisti tedeschi. Dopo due giorni arrivò la divisione student, e Roma fu occupata contro gli impegni presi dai tedeschi due giorni prima. Fu iniziato innanzitutto il rastrellamento dei soldati, e furono arrestati molti soldati e perfino i generali che avevano firmato quell'armistizio, e furono riportati in Germania. Lì comincia la resistenza romana; che fu fin dal primo giorno una grande resistenza di massa, che poi si è trasformata in ulteriore iniziativa militare. Questi

soldati entravano nelle case, la gente li accoglieva, li sfamava, li nascondeva o gli dava abiti civili perché potessero cercare di raggiungere le loro case. Quelli che non potevano andare a nord, per esempio, furono accolti e nascosti nelle case di Roma. Ma contemporaneamente lo stato fascista si era dissolto e c'erano molti prigionieri, ex prigionieri alleati che erano fuggiti dai campi di concentramento delle zone, e che furono accolti dalla popolazione romana, che li nascose, li sfamò, li aiutò. Potrei portare dei ricordi personali, ma è inutile che li faccia. Successe ancora, ed è stato molto importante, che quando i tedeschi entrarono in Roma emisero un bando dicendo che da quel momento Roma era territorio in stato di guerra, per cui erano valide le leggi germaniche di guerra; firmato dal maresciallo Maeltzer. Quindi, subito leva militare, intanto erano ritornati i repubblicchini, erano arrivati i repubblicchini, e leva del lavoro, l'organizzazione Tod, ne avrete sentito parlare. La popolazione romana, dice De Felice, è l'unica popolazione in Italia che non ha risposto alle leve militari e del lavoro; anche perché il fronte era a 100 chilometri da Roma, era a Cassino. Quindi, si erano nascosti a Roma, che allora aveva, compreso gli sfollati dai bombardamenti delle zone intorno Roma, che allora aveva circa un milione/un

milione e cento di abitanti, e tutti gli uomini in età militare, e tutti gli uomini in età di lavoro non si erano presentati. Tutti. Secondo un nostro calcolo a queste leve risposero circa il 10% dei romani; secondo un calcolo della CIA, non più del 2% dei romani ha aderito a queste leve. Questo significa che cominciò un periodo di estrema turbolenza, perché i tedeschi, con uomini in divisa, come quelli di via Rasella, andavano in giro e razziavano gli uomini per le strade; non solo, ma cominciò un momento di grande persecuzione e di grande carestia.

P.M. - Quindi, nell'ambito di questa situazione, Lei, dice che viene maturato questo attentato di via...?

TESTE BENTIVEGNA - No, no, no, prima ancora c'è molta attività militare che è stata svolta a Roma.

P.M. - Però io, purtroppo, devo richiamarla, per quanto lei sia affascinante nel suo racconto, ma noi abbiamo un problema di tempo. Io devo richiamarla un pochino a quella che è.

TESTE BENTIVEGNA - Se non diciamo queste cose non si capisce perché siamo arrivati a via Rasella. Due cose me le lasci dire rapidamente: primo, gli attacchi militari cominciano in Roma subito, fin dagli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre. Il coprifuoco fu portato subito alle undici di sera e fino alla sei del mattino; e tra il

settembre e il dicembre, a dicembre, il coprifuoco fu portato alle 16 e 30 per questi attacchi continui che venivano fatti dalla resistenza romana, fu portato alle 16 e 30, e fu proibito l'uso delle biciclette in città. Unica città in Italia che ha avuto proibito l'uso delle biciclette in città, perché noi ci servivamo delle biciclette, non avevamo mezzi moderni a disposizione, e ci servivamo delle biciclette per fare i nostri attacchi ai fascisti, che circolavano liberamente e che avevano già messo su le loro camere di tortura, e ai nazisti che avevano altrettanto messo su la loro camera di tortura in via Tasso; e che facevano i rastrellamenti. Intanto era intervenuto il 7 di ottobre il rastrellamento dei Carabinieri; e il 16 di ottobre il rastrellamento del ghetto. La razione del pane era stata portata a 100 grammi e poi a 50 grammi. Già nel dicembre del '49 la situazione era di estrema tensione, si protrassero una serie di attacchi militari molto pesanti, molto pesanti, fin nella cittadella del comando germanico, che intanto si era stabilizzato in via Veneto, tra piazza Barberini e il corso d'Italia. Noi attaccammo in via Veneto, a piazza Barberini e a monte di piazza Barberini, sul corso d'Italia, truppe e comandi, persino il Tribunale militare direttamente dei tedeschi. Quindi c'era un'intensissima attività militare. Le condizioni così rigide come Roma

non sono state riscontrate in nessun'altra grande città d'Italia. Il 21 di gennaio sbarcano gli alleati ad Anzio, che ci invitano all'insorgenza; e noi dal 21 di gennaio in poi abbiamo tutta una serie di attacchi notevolissimi nella città. Io già facevo parte dei gap centrali delle formazioni garibaldine fin novembre del '43, fui mandato a dirigere, a fare l'insurrezione in una borgata romana lontana dal centro, Centocelle. Alla fine di gennaio, praticamente, la borgata sbattè fuori tedeschi e fascisti. Facemmo un comizio, facemmo manifestazioni, facemmo attacchi sulle posizioni tedesche lungo le vie consolari, cioè sulla Casilina e sulla Prenestina, che erano le strade che portavano direttamente al fronte di Cassino, e fino al marzo questa situazione è rimasta attiva e vivace. Tant'è vero che gli alleati essendo stati fermati per una serie di ragioni, che sarebbe interessanti, ma troppo lungo esporre, alla fine del mese di febbraio, poiché gli alleati erano stati bloccati, ma continuavano a dire "insorgete, aiutateci, dateci una mano", io fui richiamato ai gap centrali e cominciai a riprendere parte dei gap centrali. Quindi, intanto i tedeschi rientrarono, rioccuparono, sia pure in modo limitato, le zone che non erano solo Centocelle, io parlo della mia esperienza diretta, ma anche altre zone limitrofe dell'estrema periferia della città. I tedeschi

facevano continuamente rastrellamenti. Badate che intanto era cominciato le fucilazioni a Forte Bravetta, erano già cominciate nell'ottobre/novembre, e già parecchi partigiani erano stati fucilati, e parecchi altri erano stati incarcerati ed erano incarcerati sotto le dure, le spaventose, le inique sevizie. Io ricordo il mio primo comandante, Luciano Losana, che è stato il mio primo comandante militare, che è stato ucciso in via Tasso, sotto le torture, non è stato nemmeno fucilato; e che il mio compagno di lotta dei gap, Giorgio Labbò, è stato portato ad essere fucilato il 7 di marzo al Forte Bravetta, con le mani legate dietro la schiena, in cancrena; e che il mio compagno dei gap centrali, Gianfranco Mattei, sentendo di non poter resistere alle torture che subiva, si è impiccato a via Tasso. Questa era la realtà che Roma viveva. La collaborazione dei romani nei confronti dei nazisti non c'è stata, salvo qualche spia e qualche traditore del movimento partigiano. Ma la collaborazione con i tedeschi non c'è stata da parte dei romani. Sì, certo, circolavano i tram, io ero nascosto al Policlinico. Al Policlinico c'era un rapporto che era stato adibito agli ammalati del cosiddetto morbo di Kerselling, noi stavamo lì e la sera andavo a dormire lì. All'ora del coprifuoco, se non ero impegnato in azioni militari durante il coprifuoco,

andavo a dormire lì; e ho conosciuto in quell'occasione uno dei figli di Matteotti, Giancarlo Matteotti, che era nascosto insieme a me nel reparto di patologia chirurgica, che era un reparto nuovo che era stato adibito soltanto a quelli che si nascondevano. Tra l'altro con una grandissima partecipazione della gente, che non era soltanto partecipazione attiva nel senso di andare a esporre la propria vita nello scontro diretto con i fascisti e con i tedeschi, ma era nell'aiuto straordinario, quelli di cui che sono sprovvisti lo sono, lo debbono ai romani che ci hanno nascosto, sfamato. Bastava bussare a un portone per poter trovare accoglienza e ristoro anche.

P.M. - Io vedo che nella sua querela, che ha fatto a seguito di questo articolo, Lei, fa presente alcuni fatti che non sarebbero stati esposti in modo corretto. A seguito proprio, all'inizio, quando stava leggendo dell'articolo, dove si dice che lei era autore di questo attentato di via Rasella, le si contesta di...

TESTE BENTIVEGNA - Vorrei dire una parola ancora sul problema della divisa del guf. Quando arrivai all'università potevo non iscrivermi non guf, però era pericoloso; in quanto io facevo parte tra l'altro di un'organizzazione clandestina, attiva, molto attiva, fin dal 1940. Tra l'altro un'altra cosa che nessuno sa, che l'università

romana è stata occupata dagli studenti antifascisti e fascisti, quando furono chiamati alle armi contro la legge vigente gli studenti universitari in regola con gli esami, che erano esonerati dal servizio militare; e occupammo l'università. Adesso non vi racconto i particolari che sono estremamente interessanti, che però ci permise... perché noi dicemmo "Sì, va bene, la patria chiama, non possiamo sottrarci al, però voi ci chiamate come volontari universitari, vi dovete mettere la striscetta di VU dorato sulla divisa militare, però vogliamo in cambio il diciotto militare. Cioè quelli di noi che ricevono la cartolina di precetto, si presentano agli esami e prendono 18. Questo non fu accolto dal senato accademico, e questo provocò una manifestazione in cui ci inserimmo noi giovani antifascisti con manifestini, volantini e quant'altro. Furono arrestati, anch'io fui arrestato nel '41, avevo 19 anni, in occasione di quella manifestazione; e poi fui liberato. Quando mi iscrissi all'università non potevo negare la mia iscrizione al guf, perché significava mettersi sotto gli occhi della polizia fascista. Quindi mi iscrissi al guf, e andavo in giro, perché fra l'altro gli esami in quella temperie, si svolgevano o in camicia nera o in divisa del guf, beh, io preferivo la divisa del guf alla camicia nera, se non altro avevo un fazzoletto azzurro

che mi era più gradito anche dal punto di vista del colore. Io sono un po' meridionale e quindi mi piacciono i colori vivaci.

P.M. - È vero che prima della strage delle fosse ardeatine e a seguito dell'attentato di via Rasella, i tedeschi vi invitarono a costituirvi?

TESTE BENTIVEGNA - Balle, è la più grossa mistificazione, il più grosso falso che sia stato fatto sui valori, sui problemi della resistenza.

P.M. - Quindi, questa affermazione non è corretta?

TESTE BENTIVEGNA - No, è un falso. Se vuole le racconto come è avvenuto il falso. Che cosa successe? Non è mai stato detto, sì, ritorsioni, queste erano avvenute, vi ho raccontato della situazione in cui era Roma, no? Fucilazioni, a fucilazioni per fatti constatati dalle autorità militari fasciste e/o naziste.

P.M. - In questo caso invece?

TESTE BENTIVEGNA - In questo caso non c'era mai stata un'indicazione precisa sull'eventuale rappresaglia. Anche se noi, che non eravamo incoscienti, sapevamo bene che questo poteva essere possibile, perché sapevamo la storia delle rappresaglie naziste nel resto dell'Europa occupata. Però questo significava, scusate il termine che forse è poco corretto, però noi abbiamo ritenuto che noi giovani italiani non potevamo da un lato calarci le

braghe, e dall'altro aspettare che ci venissero a salvare giovani come noi di altre nazioni che crepavano sul territorio italiano per portarci pane, pace e libertà, e noi che facevamo? Ce ne stavamo come topi maledetti nascosti dentro le fogne dell'attendismo? E non era possibile. Allora reagimmo a questo. Io mi iscrissi al guf quando entrai nell'università; c'era già la guerra, era il 1940, il novembre del '40, perché non potevo farne a meno, perché mi sarei messo sotto gli occhi della polizia fascista. Ma io mi sono iscritto nel novembre del '40. Badate, che il guf e i sindacati fascisti erano obiettivi di etnismo da parte dei partiti antifascisti, perché era un pabulum in cui le parole d'ordine antifasciste venivano accolte. Tanto per dirne una: al lavoro fascista, che era l'organo dei sindacati fascisti, c'era una fortissima cellula comunista con grosse capacità di... è inutile che proseguo, rispondo alla sua domanda in maniera più precisa. Nella fattispecie noi avevamo svolto al centro e alla periferia attacchi contro i tedeschi, non contro i fascisti, non meno significativi di quanto non sia avvenuto in via Rasella. Io, personalmente, ma anche altri miei compagni, torno a dirlo, prima e dopo il Natale del 1943.

P.M. - E a seguito di questi altri episodi non c'era mai stata...?

TESTE BENTIVEGNA - Niente, nemmeno la comunicazione.

P.M. - ... una rappresaglia dei tedeschi?

TESTE BENTIVEGNA - Niente, mai niente. C'erano le fucilazioni, e le rappresaglie segrete, diciamo così. Tanto è vero che i tedeschi ad un certo punto spazzarono loro stessi, dopo l'ultimo attacco che facemmo, grosso, che facemmo ai fascisti, fu il 10 di marzo in via Tomacelli, in cui attaccammo un battaglione della guardia nazionale repubblicana, che precedeva una manifestazione fascista, che si era permessa di celebrare Giuseppe Mazzini, e che ritenevamo un insulto alla memoria di Giuseppe Mazzini, attaccammo la compagnia che precedeva. Da allora, e già prima, i tedeschi proibirono ai fascisti di fare manifestazioni pubbliche. I tedeschi proibirono ai fascisti; in seguito agli attacchi che noi avevamo fatto contro i fascisti, ma anche contro i tedeschi. La sera dell'attacco partigiano di via Rasella, il maresciallo Kersselling emise un ordine del giorno, in cui invitava la truppe naziste a non circolare in ranghi serrati, ma in ordine sparso con il fucile in mano e il dito sul grilletto. Questa era Roma in quella temperie.

P.M. - Quindi, non è vero che loro vi chiesero di costituirvi?

TESTE BENTIVEGNA - Assolutamente no.

P.M. - Non è vero neanche che Lei, quindi, rispose, a seguito della richiesta che si costituisse, "gli altri contano

fino a un certo punto"?

TESTE BENTIVEGNA - Queste sono balle. Balle inventate da questo signore che dice di avermi ricevuto, poi invece smentisce. Cioè non dice di avermi ricevuto, per la verità lui dice "vidi tre partigiani, li raccolsi in casa mia dopo via Rasella"; invece non è vero nemmeno questo. Lui accolse in casa sua tre partigiani, ed erano Mario Fiorentini, Lucia Ottobrini e Fernando Vitaliano. Ma qualche settimana dopo, qualche settimana dopo; e non accadde quel discorso lì. Invece, la stampa riferì...

P.M. - Lei mi sta parlando del discorso che era apparso sull'Italia Monarchica del 10 febbraio del '49? Di questo discorso?

TESTE BENTIVEGNA - No, no, prima ancora, è apparso sul giornale OGGI. Io ho scritto poca roba, ma tanta su questa vicenda. Ci sono le smentite punto per punto, a tutto quello che viene detto, se volete vi lascio questo.

GIUDICE - Che cos'è questo?

TESTE BENTIVEGNA - Io ho scritto tre pubblicazioni su questa vicenda, se volete ve la mando anche, qui abbiamo solo questo libretto, che tra l'altro non si trova più in commercio. Questo possiamo già darlo.

P.M. - E che è relativo ovviamente ai fatti per cui oggi è causa?

TESTE BENTIVEGNA - Sì, sì, si chiama "Operazione via Rasella".

P.M. - Lo produciamo alla dottoressa.

GIUDICE - Se è una vostra unica copia, caso mai ce la fotocopiate.

TESTE BENTIVEGNA - Ce ne abbiamo ancora tre o quattro. No, non si trova più. Se non gliela do io non la trova più.

GIUDICE - Ce la fotocopiamo.

TESTE BENTIVEGNA - Comunque io vi do l'originale. Poi vi mando gli ultimi due libri che ho pubblicato, una in risposta ai falsi e alle giustificazioni di Vespa. Lo dico apertamente che Vespa ha scritto falsi e mistificazioni sulla questione di via Rasella; di cui una parte se l'è rimangiata. Io ho pubblicato la corrispondenza che ho avuto con Vespa; lui mi ha proposto tra l'altro di andarne a parlare in televisione e io gli ho risposto, *verba volant e scripta manent*, "Io le propongo un'altra cosa: ci incontriamo, punto per punto discutiamo i punti che io contesto e li firmiamo tutti i due, e poi li pubblichiamo su una rivista storica" o su una qualsiasi altra rivista che avrebbe pubblicato certamente; e lui si è rifiutato da farlo. Io vi manderò, allora, questo altro libro che ho scritto in seguito a questa polemica con Bruno Vespa, in cui pubblico tutte le lettere che ci siamo scambiate, e poi aggiungo alcuni elementi storiografici, significativi, comprese le infinite sentenze che su questa vicenda sono state già emesse.

P.M. - Le chiedo un'ultima cosa in merito a questo incontro che ci sarebbe stato, a cui fa riferimento l'autore dell'articolo, con Massimo Di Massimo, che avrebbe ospitato?

TESTE BENTIVEGNA - Sì, nel libro è detto con chiarezza che Massimo Di Massimo, lui lo pubblicò su OGGI, cioè fu pubblicato su OGGI; e Massimo Di Massimo smentì OGGI, dicendo "Io Bentivegna non l'ho mai conosciuto". Non so chi fossero gli altri due.

P.M. - Quindi non è vero nemmeno quell'episodio che voi foste ospiti a casa sua?

TESTE BENTIVEGNA - Falso.

P.M. - E quindi anche tutto il discorso che ne conseguì e che viene riportato all'interno della...?

TESTE BENTIVEGNA - È falso, falso totale. Se vuole, le dico dove ero nascosto quella sera: in casa della medaglia d'oro Pontecorvo, deceduto qualche tempo prima, in casa della moglie e dei figli della medaglia d'oro Pontecorvo, che era tra l'altro la casa di un ebreo, ma che essendo medaglia d'oro, era in qualche modo salvaguardato; medaglia d'oro della prima guerra mondiale. Ero nascosto in casa Pontecorvo quella notte. Poi il giorno dopo ritornai nella mia normale attività, io avevo sia il rifugio al Policlinico, che poi a un certo punto si bruciò; poi un rifugio in un sottoscala di una

portineria, il cui portiere era uno dei nostri componenti dei gap, e tra l'altro era uno degli artificieri.

P.M. - Non ho altre domande, grazie.

PARTE CIVILE. AVV.SSA MARIS

AVV. MARIS - Dottor Bentivegna...

TESTE BENTIVEGNA - Un'ultima cosa, devo concludere la mia custodia sul guf, perché a questo ci tengo, perdonatemi. Io mi sono iscritto al guf nel novembre del '40; il 20 settembre del '41 fui arrestato insieme ad altri 40/50 tra universitari e professori universitari. Furono arrestati anche degli operai e degli iscritti al PC, che erano venuti a darci una mano per la elaborazione. Gli studenti e i professori, in quell'occasione, furono tutti scarcerati, con la diffida a non frequentare cattive compagnie, me compreso. Io non ero solo una cattiva compagnia, non avrei dovuto frequentare me stesso, però me compreso con questa diffida. Mentre, invece, quattro di noi furono mandati al confine di polizia per un anno e poi furono inviati al fronte come soldati; ed erano Antonello Trombadoro del PCI, ed era stato anche uno dei comandanti dei gap, diverrà successivamente il primo comandante dei gap; Paolo Bufalini, che era pure del PCI, Leonardo Iannaccone, che era il leader di una formazione (inc.) a cui io avevo aderito in un primo momento della mia militanza politica, della mia militanza clandestina

R.G. 403/08 - 16/10/2008 c/ BELPIETRO MAURIZIO

antifascista, poi io passai al PCI; e Giuseppe Pampiglione, che era uno dei dirigenti degli anarchici. Gli operai, invece, furono mandati al Tribunale speciale e mi ricordo che subirono una pesante condanna, non ricordo esattamente a quanti anni furono condannati, ma non meno di 5, per avere dato una mano alla insurrezione, all'occupazione dell'università. Alla fine, quando io tornai a essere libero dopo il 20 settembre del '41, naturalmente al guf mi chiesero, al guf c'era un'atmosfera ben diversa dal resto delle strutture fasciste, mi dissero: "Beh, per piacere non rinnovare la tessera" e io non rinnovai la tessera. Io non rinnovai la tessera. Quindi, la mia iscrizione al guf è datata 20 novembre, giorno dell'iscrizione all'università, 1940, al 30 settembre del 1941. Rimasi sempre fuori del guf. Questo non significa che non continuavano a frequentarlo, perché io tra l'altro ho fatto l'ultimo agonale, dei giovani che volevano fare sport o cultura, e trovavano sono il guf, perché non c'era altro. Io ho fatto l'ultimo agonale del '43, io tiravo di scherma, vinsi gli agonali di spada all'università di Roma, e sarei dovuto andare al littoriale. Il guf non si accorse che io avevo chiesto di andare a fare questo giochino, non ero più tesserato, e me lo lasciarono fare. Quindi si accorsero, e videro, venne fuori che io dovevo andare a fare le finali ai

littoriali, mi dissero "Beh, senti, tu sai abbiamo pochi soldi - la scusa era abbastanza divertente - non ti possiamo mandare a fare i littoriali, perché tu tiri solo di spada; quindi mandiamo uno che fa tutte e tre i tornei". Quindi, non andai a fare i littoriali, ma per un pelo, perché altrimenti potevo anche vincere i littoriali, perché ero bravino. Questa è la mia carriera nel guf. Quindi, anche quella foto, sì, certo è vera quella cosa lì. Ma mentre loro dicono sta facendo un discorso, io stavo consegnando i pacchi della befana fascista ai figli dei dipendenti del dopolavoro albergo e mezza, dove noi, come ho già detto in principio, facevamo un'intensa attività entristica.

AVV. MARIS - Per riassumere, e quindi evidenziare il pezzo di storia che oggi ci ha raccontato in maniera viva, quindi abbiamo vissuto insieme a lei. Nell'articolo in questione che era apparso sul Giornale, domenica 18 agosto 2001, quali sono i falsi che si evidenziano? Innanzitutto, è vero che lei fu invitato a costituirsi dopo l'attento di via Rasella? E che ebbe a rispondere "gli altri contano fino a un certo punto"?

TESTE BENTIVEGNA - Assolutamente falso.

AVV. MARIS - È vero quanto poi si legge in calce all'articolo, dove viene riportato un resoconto che avrebbe fatto il giornalista Massimo De Massimi, che disse di avere

ospitato tre giovani, due uomini e una donna; uno di questi era Calamandrei, l'altro si ritiene fosse lei, che cinicamente avrebbe risposto a Massimo De Massimi, che gli diceva "Non vi rendete conto che verranno, per questa azione, uccise vittime innocenti?". Lei avrebbe risposto, è virgolettato e non so come mai sia un virgolettato.

TESTE BENTIVEGNA - Perché è una mistificazione.

AVV. MARIS - Esatto. Non si dice la fonte dalla quale viene presa questa frase virgolettata "Retorica sentimentalismo" rispose l'altro, che sarebbe lei, "Sono un marxista caro mio, e come tale devo conservare la mia vita per la causa, quella degli altri conta fino a un certo punto".

TESTE BENTIVEGNA - Noi eravamo marxisti, ma non cretini.

AVV. MARIS - Che poi è evidenziato sempre in prima pagina con caratteri diversi. Ebbe, Massimo De Massimi, che poi divenne giornalista del Giornale, a smentire questa ricostruzione? È prodotta la parte.

GIUDICE - Sì, sì, ma ha anche già risposto tra l'altro.

TESTE BENTIVEGNA - C'è da dire di più: che Massimo De Massimi su OGGI, in seguito all'articolo che era apparso su questa sua intervista, precisò che a me non mi conosceva, non mi aveva mai conosciuto, e non sapeva nemmeno chi fossi. Sì, sapeva di me, le notizie che erano apparse sulla stampa. E Calamandrei, che era stato citato da

Massimo De Massimi, rispose, produsse un'iniziativa giudiziaria, in cui fu riconosciuto che lui non c'era lì. Anche perché, come ripeto, da Massimo De Massimi andarono effettivamente tre dei nostri, ma parecchio tempo dopo l'attacco di via Rasella. Qualche settimana dopo.

AVV. MARIS - Quindi, è falso che lei ebbe un invito a costituirsi dopo l'attentato?

TESTE BENTIVEGNA - Le rispondo in maniera molto precisa: no. Sì, è falso.

AVV. MARIS - È falso che furono invitati coloro che componevano il gruppo che portò in atto l'azione partigiana? Furono invitati a costituirsi?

TESTE BENTIVEGNA - È falso.

AVV. MARIS - È falso che apparve un comunicato tedesco, che invitava...?

TESTE BENTIVEGNA - È falsissimo.

AVV. MARIS - Lei ha presente il comunicato dell'agenzia Stefani?

TESTE BENTIVEGNA - Sì, Stefani.

AVV. MARIS - Ricorda quel comunicato?

TESTE BENTIVEGNA - Certo.

AVV. MARIS - Cosa diceva?

TESTE BENTIVEGNA - Diceva "per ogni soldato germanico ucciso saranno fucilati dieci comunisti badoliani". La sentenza è già eseguita. Questa sentenza è stata già eseguita. Non

solo, ma questo ormai è chiaro da tutte le sentenze che sull'evento sono venute fuori, sia dai tribunali militari alleati, sia dai tribunali militari italiani e sia dalle azioni dirette che sono state condotte contro di noi, e in cui questa cosa è stata definitivamente, definitivamente no, perché qualche sciocchino ogni tanto lo ritira fuori. Però ci sono decine di sentenze su questa vicenda. Infatti, è l'unica cosa che ha avuto l'obbligo di ritrattare perfino il Vespa, che aveva detto la stata sciocchezza.

AVV. MARIS - A proposito di questo, tra i numerosi atti processuali che acclarano questa verità, che l'azione partigiana è del 23 marzo 1944, alle ore 15 e 52, e che la strage delle fosse ardeatine, invece, ha iniziato alle ore 14 del giorno successivo del 24 marzo. Fu sentito su questo, appunto, sulla rappresaglia intervenuta nell'immediatezza e di cui si dà comunicazione alla popolazione successivamente, fu sentito Kappler?

TESTE BENTIVEGNA - Sì.

AVV. MARIS - Kesserling?

TESTE BENTIVEGNA - Sì, sì.

AVV. MARIS - Queste loro deposizioni sono contenute negli atti al processo al Generale Maeltzer e Von Mackensen.

TESTE BENTIVEGNA - Due generali. Se vuole glieli racconto tutti.

AVV. MARIS - Che cosa ebbero a dire Kappler e Kesserling?

TESTE BENTIVEGNA - Kesserling fu il primo, prima ancora Von Mackensen e Maeltzer. Ma Kesserling fu il primo a smentire questa bufala al Tribunale militare alleato, che operava, non mi ricordo, se in Roma o in Venezia, in cui era lì come testimone, testimone nei confronti degli imputati, Maeltzer e Mackensen, i quali erano imputati per la strage delle fosse ardeatine. Così come ricordo al processo di Norimberga, Von Kaitel, tra le imputazioni che ebbe, ebbe anche la strage delle ardeatine, indicata come strage al di fuori di ogni delibera del diritto internazionale, di ogni disposizione del diritto internazionale. Quindi strage e basta. Cioè non aveva nessun valore e sapore di legalità internazionale. Di fatti, Von Kaitel fu impiccato a Norimberga; Maeltzer e Mackensen furono condannati a morte da un Tribunale militare alleato. Kesserling, successivamente, fu condannato a morte da un Tribunale militare alleato, per la strage delle fosse ardeatine. Poi la condanna a morte in Italia non c'era più, Kappler fu condannato all'ergastolo per la strage delle fosse ardeatine; e non come si dice per i cinque uomini o i quindici uomini in più che aveva aggiunto lui per errore, o perché riteneva che fosse così. Ma perché, come dice la sentenza della suprema corte italiana, a correzione di quanto era

scritto sul primo processo, sulla sentenza del primo processo a Kappler del Tribunale militare di Roma, che rappresentava delle ambiguità. La Suprema Corte Militare italiana decide nei primi anni del '52, non mi ricordo esattamente la data, no, i primi anni degli anni '50, tra il '52 ed il '53, decide che l'azione partigiana di via Rasella era un attimo legittimo di guerra, parte di lì; e la strage delle ardeatine non aveva nessun carattere di legittimità ai reali sensi del diritto internazionale e del diritto delle genti. Non solo. Ma questa cosa è stata confermata dalla Cassazione italiana, e poi tutte le sentenze successive della Cassazione Italiana, su questa vicenda, danno la stessa precisa, identica formulazione.

AVV. MARIS - E qualcosa abbiamo prodotto. Non tutto, perché è una mole infinita di documenti. Si può correttamente dire, allora, che Belpietro nel suo articolo ha commesso lo stesso errore che commise inizialmente Kesserling o Kappler, che indicò in 320 le vittime, anziché nelle 335 acclamate dal '52 in poi. Belpietro si è fermato agli anni 50 allora?

TESTE BENTIVEGNA - È probabile. Ma già negli anni 50 si sapeva che erano 335.

AVV. MARIS - Quindi, questo costituisce un altro falso riportato nell'articolo?

TESTE BENTIVEGNA - Un altro falso, certo. È la mistificazione

più squalificata. Perché come è venuta fuori la storia dei manifesti? La storia dei manifesti è venuta fuori, perché...

AVV. MARIS - Forse questo è interessante, perché è stato chiesto un bambino di otto anni, che avrebbe visto in un bar, non si sa dove, quando e come, il manifesto.

TESTE BENTIVEGNA - Manifesti ce n'erano, ma in genere non riportavano gli attacchi partigiani. Fino ad allora, raramente i giornali fascisti, fino a via Rasella, raramente i giornali fascisti riportavano gli attacchi che venivano fatti dai partigiani nel corso dell'ambito della città, ma anche fuori. Dopo via Rasella gli attacchi continuarono e non se ne ebbe più notizia. Però è interessante lo sviluppo in seno al comando germanico in contemporanea con risvolti sulla stampa, lo sviluppo che se ne può dedurre. Cioè nella notte tra il 23 ed il 24 marzo, quando era già stato deciso che si sarebbe fatto la strage, era stato incaricato Kappler di farla - non mi starò a dilungare sui vari passaggi, ma sono interessanti - il maresciallo Kesserling emise un ordine del giorno riservato alle truppe tedesche; in cui ordinava alle truppe tedesche di non girare più in ranghi serrati, ma in ordine sparso e con il dito sul grilletto, mi pare di averlo già detto questo, e di non girare da soli. Il giorno successivo alla strage, la strage inizia

alle 14 del 24, finisce alle 19 del 24; fanno saltare le cave ardeatine alle 20 del 24. La mattina successiva esce il documento sui giornali che uscivano a mezzogiorno per motivi di coprifuoco, esce il documento dell'agenzia Stefani in cui si dice appunto, questo ordine è già stato eseguito, ed era stato eseguito la sera prima. C'è di più: che il giorno 26 il comando germanico emette un suo comunicato, in cui viene riportato, criminali, comunisti, badoliani etc. etc. hanno fatto un attentato etc. etc. e poi dice: il comando germanico ricorda che noi ci siamo comportati correttamente, noi non siamo mai stati in città. Questo era sotto gli occhi di tutti, che stavano in città. In ogni caso saremo ancora più rigorosi, e cercheremo di non far passare le nostre truppe per la città. Perché Roma era un nodo stradale e ferroviario di particolare rilevanza. Se noi guardiamo la cartina dell'Italia, tutte le strade portano a Roma, e poi di lì ripartano. Questa è una realtà. Quindi, i tedeschi se ne fregavano e passavano per Roma, poi andavano giù le colonne, sulla Casilina, sulla Prenestina, sulla Appia, verso i vari fronti di guerra, perché poi quando intervenne lo sbarco di Anzio, anche l'Appia diventò una delle strade di movimentazione verso il sud. Effettivamente per qualche giorno, per qualche settimana i tedeschi smisero di passare per... per lo meno in

maniera molto meno evidente, i comandi rimasero etc. etc. ma smisero di passare per la città. Infatti, Roma ha avuto, altra cosa che nessuno sa, tra l'8 settembre del '43 al 4 giugno del '44, 51 incursioni aeree, di cui alcune così grave, come le prime due prima dell'8 settembre; cioè quella di San Lorenzo e quello della zona Prenestina. Per una decina di giorni/quindici giorni, l'ultimo grosso bombardamento tedesco, sulle zone periferiche, ma relativamente periferiche per chi conosce Roma, le bombe caddero a via Momentana, a 500 metri da Porta Pia. Ora, si sospesero questi attacchi aerei alleati, perché effettivamente sembrava che... dopo la caduta del fronte di Cassino, che avvenne tra il 15 ed il 20 settembre del 1944, le truppe cominciarono a ripassare e ripresero i bombardamenti su Roma; e torno a dire, le incursioni aeree sulla città sono state 51 in quel periodo, tra l'8 settembre del '43 e il 4 giugno del 1944.

AVV. MARIS - Ritornando all'articolo per il quale è stata presentata la querela: abbiamo evidenziato i punti falsi, l'invito alla sua persona a costituirsi, l'invito al gruppo che aveva organizzato l'attacco a costituirsi, il fatto che l'eccidio avvenga dopo questo invito, perché l'eccidio avviene prima, e poi viene data il giorno successivo la comunicazione. Lei, ad esempio, sul punto

ricorda cosa ebbe a dichiarare nel processo davanti al Tribunale Militare di Roma a Kappler, giustificando il fatto per cui non si invitò assolutamente la popolazione a costituirsi? Cosa disse Kappler?

TESTE BENTIVEGNA - Kappler disse: noi avevamo avuto l'ordine di compiere la rappresaglia, la chiamava lui, io non oso usare un nome...

GIUDICE - Va bene, la strage.

AVV. MARIS - La strage.

TESTE BENTIVEGNA - La strage delle ardeatine. Non oso dargli questa qualificazione. La strage delle ardeatine.

AVV. MARIS - Gliela dico io.

GIUDICE - No, no, avvocato lasci dire.

TESTE BENTIVEGNA - No, io me la ricordo bene. Disse: noi avevamo avuto l'ordine di eseguire da Hitler personalmente e da Von Kaitel di eseguire l'ordine entro le 24 ore. Le 24 ore scadevano, e l'abbiamo fatto. Ma non abbiamo potuto annunciare che sarebbe stata fatta la rappresaglia, perché non sapevamo che cosa fossero in grado di fare le consistenti forze della resistenza che navigavano nel sottosuolo romano e la sua stessa cittadinanza. Non ci potevamo fidare dei romani. Voglio citare per inciso, che Maeltzer a via Rasella, urlava, generale comandante della piazza di Roma, mezza Roma nasconde l'altra metà. Il ché era una realtà. Era nella

fattispecie una realtà. Che cosa successe però? Che i fascisti che avevano subito questo colpo grave della fucilazione. Io so che perfino Mussolini, almeno lo racconta Donna Rachele nelle sue memorie, si arrabbiò parecchio, disse: ma come? Ci trattano come i polacchi adesso? Bella significazione della polarità di una certa parte politica. Ci trattano come i polacchi? Che cosa successe? Che Pizzilani, che era il segretario della federazione fascista, fece un'adunata dei suoi e pubblicò alla stampa che noi non c'eravamo presentati malgrado il manifesto che era stato affisso, affinché ci presentassimo. Non avremmo avuto il tempo, non avrebbero avuto il tempo di metterlo. C'era il coprifuoco dalle quattro e mezzo del pomeriggio, dalle cinque del pomeriggio. No, allora era stato riportato verso le sei, verso le cinque o sei del pomeriggio, e alle sei e mezzo del mattino; non c'era il tempo per farlo. Dovevano farlo nelle 24 ore. Era un atto terroristico da parte dei nazisti nei confronti della popolazione romana. Allora Pizzilani inventò questa cosa e fu sparsa la notizia, che c'erano stati manifesti, fu pubblicato sui giornali che c'erano stati i manifesti e che i partigiani i ribelli, per carità noi eravamo ribelli, oggi ci vengono a parlare di guerra civile, noi eravamo i ribelli. Noi rappresentavamo lo stato italiano, il legittimo stato

italiano, eravamo i ribelli. Oggi si parla della guerra di liberazione come guerra civile. Bah, io ho fatto la guerra di liberazione, se poi mi sono incontrato con degli italiani che erano passati al nemico, beh, erano passati al nemico.

AVV. MARIS - Ultimo falso contenuto nell'articolo: si dice, ed è accanto alla sua fotografia, si dice "Rosario Bentivegna, nel corso di un processo contro di lui intentato dai congiunti delle vittime delle fosse ardeatine". Può ristabilire la verità storica su questo?

TESTE BENTIVEGNA - La verità storica è questa: che i congiunti delle fosse ardeatine, su 335, furono 4 o 5; uno si ritirò in Cassazione; gli altri condannarono questa iniziativa di questi 4 o 5. Il processo si concluse con il riconoscimento pieno della nostra legittimità; e il riconoscimento pieno della illegittimità dell'azione nazista.

AVV. MARIS - Non ho altre domande, grazie.

DIFESA, AVV. SSA RAMELLA

AVV. RAMELLA - Tra i componenti di quel gruppo di partigiani che esegui l'attacco di via Rasella, vi era anche Mario Fiorentini?

TESTE BENTIVEGNA - No. Mario Fiorentini ha partecipato alla preparazione dell'attacco. Faceva parte del gruppo che si è occupato dell'attacco di via Rasella.

R.G. 403/08 - 16/10/2008 c/ BELPIETRO MAURIZIO

AVV. RAMELLA - Diciamo nella fase di pianificazione, quindi?
Comunque interviene nella fase di pianificazione?

TESTE BENTIVEGNA - Nella fase di pianificazione. Ma non partecipò, perché lui abitava dietro l'angolo di via Rasella, ed era noto nel quartiere. Quindi, sarebbe stata un'imprudenza notevole.

AVV. RAMELLA - Però, quello che mi interessa, nell'ideazione di questo attacco, comunque un ruolo...?

TESTE BENTIVEGNA - Ha avuto luogo senza Mario Fiorentini.

AVV. RAMELLA - Senza la parte esecutiva. La parte ideativa, invece, ha avuto?

TESTE BENTIVEGNA - Ideativa è stata sua, cioè l'indicazione, ma contemporanea sua e di Amendola, perché videro indifferentemente tutti e due... ma era stato già preparato un attacco a via Rasella, quando io stavo ancora, come vi ho raccontato, a Centocelle, perché io tornai da Centocelle il 5/6 marzo del '44, perché ero stato mandato lì, e avevo raggiunto l'obiettivo. Poi gli alleati non arrivarono e quindi mi richiamarono al centro. Questo tentativo di fare l'attacco a questa compagnia che passava tutti i giorni per di lì, era stato già ipotizzato. Quando arrivai, fui incaricato anch'io di occuparmi di questa questione; e con Mario Fiorentini, Carla Capponi, Franco Calamandrei e Carlo Salinari. Carlo Salinari e Franco Calamandrei erano in comandante e il

vicecomandante dei gap centrali, ed erano loro anche attivamente sul luogo a via Rasella, ci mettemmo a preparare e a perfezionare il piano, che fu inviato al comando e che il comandò approvò.

AVV. RAMELLA - Mentre, rispetto, appunto, all'attacco di via Rasella, a questo punto è corretto ritenere che il suo ruolo, invece, fu sia nella parte ideativa e sia nella parte esecutiva?

TESTE BENTIVEGNA - Sì.

AVV. RAMELLA - Nella parte ideativa di questo attacco, ci ha detto prima che si mise in qualche modo nel conto una possibile ipotetica reazione tedesca?

TESTE BENTIVEGNA - No. No, perché questo fatto noi ce lo ponemmo quando cominciammo la guerriglia.

AVV. RAMELLA - Quindi, era già nel conto delle cose?

TESTE BENTIVEGNA - Delle cose. Che sapevamo che i tedeschi usano questi metodi. Il discorso l'ho fatto prima.

AVV. RAMELLA - Sul lato generale per ogni tipo di intervento.

TESTE BENTIVEGNA - Se fosse vero, non sarebbe accaduto niente in Europa sul piano della resistenza antinazista e antifascista.

AVV. RAMELLA - Arriviamo molto brevemente a Massimo De Massimi; ha smentito questo colloquio, ci diceva, con Calamandrei.

TESTE BENTIVEGNA - No, non l'ha smentita con Calamandrei; l'ha

smentita su di me.

AVV. RAMELLA - L'ha smentita su di lei, quella sera; ma il colloquio che noi riportiamo è un colloquio tra lui e Calamandrei.

TESTE BENTIVEGNA - Questo fatto è stato smentito, intanto dalla querela di Calamandrei. Adesso io non ce l'ho a portata di mano.

AVV. RAMELLA - Sono prodotte alcune lettere, per cui poi avrei una domanda anche su quello. Lui riferì, Massimo De Massimi, questo colloquio a Mario Fiorentini, nella sua smentita. È corretto questo?

TESTE BENTIVEGNA - No, no, non è così. Lui disse di avere parlato con tre partigiani, e datò questo colloquio, che non sapeva chi fossero, che gli erano stati mandati perché si dovevano nascondere quella nottata, e non sapeva chi fossero. Io so chi erano, ma non in quella nottata, in un periodo successivo.

AVV. RAMELLA - Perché Massimo De Massimi, invece, lo datava nella notte di via Rasella.

TESTE BENTIVEGNA - Ha avuto uno spostamento della memoria, sono cose che capitano. Io non dico affatto che Massimo De Massimi fosse... è il discorso che non è valido. Sì, arricchito dalle virgolette, ma solo da quelle. Massimo De Massimi, comunque, dice nella smentita pubblicata dal settimanale OGGI, che a me proprio non sapeva chi fossi.

AVV. RAMELLA - Veniamo ai manifesti: noi abbiamo chiesto di sentire un signore che sostiene, questo lo dico per la rilevanza della testimonianza, di avere letto in un bar di Roma, segnatamente in un bar di piazzale Appio, bar Angeloni, di aver visto con i suoi occhi, di aver letto, perché era in grado di leggere all'epoca, era giovane, ma era in grado di leggere, un manifesto in cui la si invitava, proprio lei personalmente a costituirsi.

TESTE BENTIVEGNA - Che vuole che le dica? Io non sono stato preso, perché chi ci ha tradito non sapeva il mio nome. Io ero Paolo, e Paolo studente in medicina, è un po' poco per individuare una persona. È una colossale sciocchezza. Chissà che ha letto, chissà che si ricorda sta povera creatura. Però, guardi, io lo assicuro, che gente in buona fede, a Roma, dice di averlo letto. Ma è una balla. È una balla documentata proprio, perfino il Vespa ritratta nelle lettere che scrive con me, e in un suo libro successivo al primo, che scrisse le solite cavolate, senza andarle a verificare, come è successo al suo giornale.

AVV. RAMELLA - Non è mio.

TESTE BENTIVEGNA - Fosse suo, si dovrebbe anche arrabbiare perché è la terza volta che li porto in causa, e le prime due volte già mi hanno detto una barca di quattrini.

AVV. RAMELLA - Sono state prodotte le sentenze, però non

riguardano il mio imputato di oggi, riguardano altre persone. Quindi, su questo non voglio intervenire. Ci parlava prima di un carteggio con Bruno Vespa a seguito della pubblicazione del libro di Vespa.

TESTE BENTIVEGNA - Se vuole lo mando anche a lei. Quando è stato pubblicato questo suo libro?

TESTE BENTIVEGNA - Dopo l'articolo, dopo il 18 agosto, il 18 agosto del 2002 c'erano già state decine di sentenze della Cassazione, non di un Tribunale o di un altro, della Cassazione, dei tribunali militari alleati e della Cassazione.

AVV. RAMELLA - Questo suo libro di cui ci parlava prima, in cui Bruno Vespa, nel carteggio che ha pubblicato, ammetteva di aver sbagliato è quindi successivo al 2002?

TESTE BENTIVEGNA - Sì, sì.

AVV. RAMELLA - Se una volta letto questo articolo ha richiesto al Giornale la pubblicazione di una rettifica?

TESTE BENTIVEGNA - Questo non me lo ricordo francamente.

AVV. RAMELLA - Non ho altre domande, grazie.

Esaurite le domande, il teste viene congedato.

Si dispone la sospensione del procedimento.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 59977

Il presente verbale è stato redatto a cura di Società Cooperativa Athena

L'ausiliario tecnico: Bazzi Cristina

Il redattore: Collaboratore Athena

Collaboratore Athena

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a horizontal line, positioned above a solid horizontal line.